



A: Galeotti Spa
e p.c.
ARPAT, Dip.to Arezzo
Azienda USL Toscana sud est
Settore Autorizzazioni rifiuti

OGGETTO: Decreto legislativo 152/2006 art.6 commi 9 e 9 bis, legge regionale 10/2010, art. 58. Progetto di modifica del centro di raccolta, trasporto, stoccaggio, trattamento meccanico e selezione rifiuti, ubicato in loc. Olmo, via Pieve a Quarto n. 23/b, Comune di Arezzo; proponente e gestore: Galeotti Spa. Esiti della valutazione preliminare.

In relazione alla richiesta di valutazione preliminare pervenuta da codesta Società il 04.12.2024 al n. 632966, ed acquisito dal Settore VIA in data 05.12.2024, in merito al progetto di modifica indicato in oggetto, si comunica quanto segue.

Inquadramento amministrativo

L'impianto in oggetto ricade al punto 7 lettera za) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006.

Il medesimo impianto è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con decreto regionale n. 14602 del 11.10.2017, recante provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA.

Il Settore scrivente, in merito al suddetto impianto, ha espresso le seguenti valutazioni preliminari:

- n.54118 del 05.02.2019, con riferimento a modifiche gestionali ed impiantistiche, nonché alla riduzione dei quantitativi dei rifiuti pericolosi in stoccaggio. La modifica è stata giudicata non sostanziale;
- n.331772 del 30.08.2022, con riferimento a una modifica gestionale ed impiantistica, nonché all'introduzione di nuovi codici CER. La modifica è stata giudicata non sostanziale;
- n.131863 del 14.03.2023, con riferimento all'introduzione di un nuovo macchinario nel ciclo produttivo aziendale. La modifica è stata giudicata non sostanziale;
- n.424087 del 30.07.2024, con riferimento all'incremento dei quantitativi annui di rifiuti trattati (pericolosi e non pericolosi). La modifica è stata giudicata sostanziale; in merito, il proponente non ha – ad oggi - dato corso ad alcun procedimento di verifica di assoggettabilità a VIA;
- n.479439 del 06.09.2024, con riferimento alla rimodulazione dei rifiuti non pericolosi, metallici e non metallici, senza incremento dei quantitativi complessivi in lavorazione e stoccaggio. La modifica è stata giudicata non sostanziale.

L'impianto è in possesso di autorizzazione ex art.208 del d.lgs.152/2006, rilasciata con provvedimento dirigenziale n. 54/EC del 22/03/2010, e successivamente modificata con provvedimenti dirigenziali n. 104 EC del 28/06/13 e n. 427 EC del 14/10/2015 dalla Provincia di Arezzo – al tempo competente in materia. Con decreto n. 6209 del 30.04.2020, il Settore regionale autorizzante ha rilasciato provvedimento di rinnovo con modifiche dell'autorizzazione unica ai sensi dell'art.208 del d.lgs. 152/2006, rettificata con decreto regionale n. 5258 del



22.03.2021 e da ultimo modificata con decreto regionale n. 1386 del 27.01.2023, decreto regionale n. 12439 del 12.06.2023 e decreto regionale 26509 del 02.12.2024.

L'impianto è attualmente in esercizio.

Caratteristiche dell'impianto allo stato attuale

L'impianto è attualmente in esercizio ed è autorizzato alla gestione e trattamento di rifiuti pericolosi e non pericolosi. I materiali, appartenenti a differenti tipologie CER vengono stoccati presso l'impianto dove, se necessario, subiscono un trattamento di selezione, cernita (RAEE, metalli, plastica, legno) adeguamento volumetrico, raggruppamento e riconfezionamento.

In relazione alle operazioni di recupero di rifiuti (R13 e R5) l'azienda è autorizzata a trattare le seguenti quantità di rifiuti:

CER	Stoccaggio (t)		Trattamento (t/a)	
Rifiuti pericolosi	D15 R13	49	R12, D13	500
TOTALE pericolosi		49		500
Rifiuti non pericolosi costituiti da rottami metallici	R13	347	R12, R4	4000
Altri Rifiuti non pericolosi	R13 D15	353	R12, D13, D14	4000
TOTALE non pericolosi		700		8.000
Stoccaggio totale		749		

Le operazioni autorizzate sui suddetti rifiuti in ingresso sono:

1. Selezione e cernita
2. Riduzione volumetrica
3. Raggruppamento
4. Riconfezionamento
5. Miscelazione

Progetto di modifica previsto

Il progetto di modifica previsto ha natura gestionale:

“La modifica proposta prevede l'integrazione di n. 5 codici EER non pericolosi e n. 2 codici EER pericolosi ed in particolare si richiedono i seguenti codici EER

- 1 04 01 08 rifiuti di cuoio conciato (scarti, cascami, ritagli, polveri di lucidatura) contenenti cromo.
- 2 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 3 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose
- 4 11 01 14 rifiuti di sgrassaggio diversi da quelli di cui alla voce 11 01 13
- 5 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti
- 6 17 03 01* miscele bituminose contenenti catrame di carbone
- 7 17 03 02 miscele bituminose diverse da quelle di cui alla voce 170301

L'integrazione richiesta non prevede modifiche rispetto allo stato autorizzativo dei quantitativi stoccati e/o trattati, né della destinazione delle aree aziendali[...].”

In merito ai nuovi codici il proponente specifica che:

“- Per quanto riguarda l'inserimento del codice EER 040108 il ciclo produttivo aziendale non subirà variazioni. [...] scarti che venivano classificati con codice EER 040109 rifiuti delle operazioni di confezionamento e finitura o con il codice 040215 rifiuti da operazioni di finitura diversi da quelli di cui al punto 040214, vengono



ad oggi classificati con il codice EER 040108. Il codice introdotto verrà stoccato e trattato nelle stesse aree dove sono allocati i rifiuti riconducibili alle medesime categorie merceologiche già autorizzate (macrofamiglia "misti" della tabella 12 Rifiuti e/o EoW in uscita a seguito delle operazioni sui rifiuti non pericolosi in ingresso), riconducendoli quindi ai medesimi quantitativi (non si prevedono incrementi di quantitativi rispetto a quanto già autorizzato). Lo stato fisico solido verrà stoccato nelle aree 3 e 4 a seconda imballaggi omologati; non è previsto per questo codice il ritiro dello stato fisico 4.

- L'inserimento dei codici EER 10 07 99 rifiuti non specificati altrimenti e 11 02 99 rifiuti non specificati altrimenti rispettivamente appartenenti alle macrocategorie dei rifiuti della metallurgia termica di argento, oro e platino e dei rifiuti prodotti dalla lavorazione idrometallurgica di metalli non ferrosi si intendono limitatamente ai rifiuti non pericolosi a base di gesso impiegati per la microfusione di metalli preziosi e non (Tabella 13). Generalmente questa tipologia di rifiuto è con stato fisico fangoso o liquido (stoccaggio previsto nelle aree 29 e 30) o solido (area di stoccaggio 42 e 74). L'operazione di miscelazione richiesta riguarda solo questi due codici EER e non verranno miscelati con altre tipologie, trattandosi per entrambi i codici della stessa categoria merceologia (si differenzia solo per la provenienza, se da trattamento di metalli preziosi o non) in caso di microraccolta, per ridurre gli impatti logistici verso gli impianti finali di trattamento e/o depurazione finale verranno miscelati ed il codice di uscita sarà quello prevalente (la stessa procedura è stata già autorizzata con Decreto 6209 del 30/04/2020 con rifiuti quali olii ed emulsioni oleose).

- L'inserimento del codice EER 10 10 07* forme e anime da fonderia utilizzate, contenenti sostanze pericolose riguarda rifiuti riconducibili per tipologia e classe merceologica ad altri già autorizzati quali i rivestimenti ed i materiali refrattari (codice EER 16 11 03*) (tabella 26). Stoccaggio previsto nelle aree 31 e 32

- Il codice EER 11 01 14 non pericoloso è riconducibile per categoria merceologica al codice 11 01 12 (soluzioni acquose di lavaggio, diverse da quelle di cui alla voce 11 01 01) già autorizzato (tabella 11), l'inserimento si rende necessario per il cambio di classificazione di alcuni produttori. Normalmente questo rifiuto si presenta con stato fisico liquido o fangoso e le aree di stoccaggio previste saranno la 29 e la 30.

- I codici EER 170301* e 170302 sono riconducibili a categorie merceologiche già gestite (tipo guaine isolanti pericolose e non) che in virtù della classificazione analitica vengono contrassegnate con i codici EER oggetto della richiesta. Questi rifiuti si presentano generalmente con stato fisico solido o fangoso e saranno stoccati nelle aree 24,25,31 e 32 se pericoloso e nell'area 42 se non pericoloso su idonei imballaggi omologati (tabelle 27 e 15)".

Le operazioni di trattamento previste per questi EER sono: R12 – R13 – D13 - D14 – D15.

In allegato all'istanza il proponente trasmette:

- 1 una relazione tecnica in cui sono specificate le modifiche previste;
- 2 un'errata corrige delle tabelle dell'Allegato 2 al Decreto autorizzativo n. 1386 del 27.01.2023;
- 3 lay out impianto.

Considerazioni del proponente

Il proponente, a supporto - a suo avviso - della non sostanzialità del progetto di modifica, evidenzia quanto segue:

- i codici richiesti sono riconducibili per categoria merceologica e per caratteristiche a rifiuti già autorizzati ed i quantitativi vengono ricompresi in quelli già autorizzati senza determinare incrementi di alcun tipo, né modifiche al ciclo produttivo già autorizzato;

- la modifica proposta non prevede:

- 1 incrementi dei quantitativi di rifiuti pericolosi e non pericolosi stoccati e/o trattati;
- 2 variazioni del ciclo produttivo e delle operazioni di trattamento dei rifiuti;
- 3 variazioni di attrezzature e macchinari impiegati nel ciclo produttivo già autorizzati;



- 4 variazione del layout aziendale rispetto a quanto già autorizzato; le aree di stoccaggio e/o trattamento resteranno così come il posizionamento di macchine e attrezzature;
- 5 interventi di carattere edile/impiantistico in impianto;
- 6 variazioni significative in termini di produzione e/o qualità di acque reflue/AMDC;
- 7 impatti ambientali per la componente acque sotterranee, in relazione a quanto precedentemente indicato circa il trattamento delle AMD, alla presenza di pavimentazione impermeabile nelle aree dove i rifiuti sono stoccati e movimentati, oltre che delle misure già attuate dall'azienda;
- 8 un incremento della produzione di emissioni diffuse ed emissioni sonore;
- 9 variazioni dei turni/orario di lavoro.

Il proponente allega alla richiesta in esame anche la richiesta di errata corrige delle tabelle contenute nell'Allegato 2 al decreto regionale n. 1386 del 27.01.2023 emesso dal Settore Autorizzazioni rifiuti.

Conclusioni: Valutazione preliminare del progetto di modifica

Il progetto di modifica previsto verrà valutato in maniera cumulativa rispetto ai progetti di modifica previsti successivamente alla adozione del provvedimento di verifica del 2017; i riferimenti per la valutazione saranno l'assetto impiantistico valutato nella verifica del 2017 e l'assetto produttivo attualmente autorizzato.

In merito alla prevista modifica è possibile svolgere le seguenti considerazioni.

La modifica non determina:

- un potenziamento dell'impianto, in termini di aumento della capacità produttiva;
- una variazione delle sue caratteristiche e del suo funzionamento;
- un ampliamento dell'area di impianto o modifiche del perimetro;
- una variazioni delle tecnologie produttive.

Tutto ciò premesso, visti:

- l'art. 5 comma 1 lettere l) ed l-bis) nonché l'art. 6 comma 9 e comma 9-bis del D.lgs.152/2006;
- il punto 7. za) ed il punto 8.t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.lgs. 152/2006;
- l'art.39 comma 3, l'art. 43 comma 2 e l'art.45 della L.R. 10/2010;
- l'art.58 della l.r. 10/2010;
- l'art.11 del regolamento d.p.g.r. 19R/2017;
- il paragrafo 4 dell'allegato B alla d.g.r. 1083/2024;

visti i principi di prevenzione e di precauzione di cui all'art. 3-ter del d.lgs.152/2006;

dato atto che l'impianto in esame è stato oggetto di un procedimento di verifica di assoggettabilità, concluso con provvedimento di esclusione dalla procedura di VIA;

considerato che il progetto di modifica proposto è relativo ad una modifica gestionale dell'impianto, con invarianza dei quantitativi complessivamente autorizzati, dei quantitativi in stoccaggio istantaneo e dei processi di trattamento;

visto che le operazioni R13 ed R12, di per sé, non rientrano nel campo di applicazione della normativa VIA;



rilevato che – per le considerazioni svolte in precedenza – non è prevedibile un incremento significativo dei fattori di impatto rispetto al progetto già oggetto di verifica di assoggettabilità conclusasi con decreto regionale n. 14602 del 11.10.2017, con particolare riferimento alla produzione di polveri, rumore e alla gestione delle acque meteoriche dilavanti;

si ritiene quindi che il progetto di modifica in esame non rientri tra quelli di cui al punto 8 lettera t) dell'allegato IV alla parte seconda del D.Lgs. 152/2006 e che pertanto non debba essere sottoposto alla procedura di verifica di assoggettabilità, in quanto modifica non sostanziale di un impianto esistente.

Si ritiene tuttavia opportuno raccomandare al proponente quanto segue:

- per i rifiuti conciarati contenenti cromo, adottare cautele per evitare il dilavamento del cromo dal rifiuto;
- con particolare riferimento ai rifiuti pericolosi, adottare specifici accorgimenti in relazione alla messa in riserva, al deposito nonché alle operazioni svolte, evitando il contatto tra tipologie di rifiuti incompatibili tra loro, che potrebbe dar luogo a reazioni pericolose;
- adottare buone pratiche per prevenire la diffusione di maleodoranze, tenendo conto delle linee guida SNPA – Delibera 38/2018.

Si ritiene infine necessario ricordare al proponente quanto segue:

- il rispetto delle prescrizioni contenute, oltre che negli atti autorizzativi, nel provvedimento di verifica di VIA di cui al decreto regionale n. 14602 del 11.10.2017;
- di aggiornare i documenti di salute e sicurezza di cui al d.lgs.81/2008, con riferimento alle modifiche previste.

Si rimanda alle valutazioni del Settore Autorizzazioni rifiuti la richiesta di rettifica delle tabelle contenute nell'Allegato 2 al decreto autorizzativo n. 1386 del 27.01.2023.

Il presente parere è riferito esclusivamente alle procedure di valutazione di impatto ambientale; è fatto salvo quanto previsto dalla restante normativa ambientale. Quanto sopra non esonera il proponente dall'acquisizione dei titoli abilitativi previsti dalle disposizioni normative vigenti.

Si chiede al settore Autorizzazioni rifiuti di inviare al Settore scrivente l'atto autorizzativo adottato in esito al presente parere.

Si informa il proponente che il presente parere sarà pubblicato sul sito web regionale in applicazione dell'art.6 comma 9 del d.lgs. 152/2006.

Si comunica infine al proponente ed ai relativi consulenti l'informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale sulla protezione dei dati”, riportata in calce alla presente.

Per informazioni:

- Dott. Lorenzo Galeotti (tel. 055 4384384), lorenzo.galeotti@regione.toscana.it
- Arch. Paola Magrini (tel. 0554382707) paola.magrini@regione.toscana.it ;

Per la Responsabile
Arch. Carla Chiodini
(Il Dirigente sostituto Dott. Sauro Mannucci)

lg/pm



Informativa agli interessati ex art. 13 Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento generale sulla protezione dei dati”.

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679, La informiamo che i suoi dati personali verranno raccolti e trattati nel rispetto dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e tutela della riservatezza, con modalità cartacee e con l'ausilio di mezzi informatici ed esclusivamente per finalità di trattamento dei dati personali dichiarati nell'istanza di avvio del procedimento nonché nella documentazione allegata all'istanza e comunicati al Settore Valutazione Impatto Ambientale; il trattamento è finalizzato all'espletamento delle funzioni istituzionali definite nella Parte Seconda del Codice Ambiente, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e nella L.R. 10/2010. I dati personali acquisiti in esecuzione dell'istanza saranno utilizzati esclusivamente per le finalità relative al procedimento amministrativo per il quale vengono comunicati.

A tal fine Le facciamo presente che:

1. la Regione Toscana, Giunta regionale, è il titolare del trattamento (dati di contatto: Piazza Duomo n.10 - 50122 Firenze; regionetoscana@postacert.toscana.it);
2. l'acquisizione dei Suoi dati ed il relativo trattamento sono obbligatori in relazione alle finalità sopra descritte: ne consegue che l'eventuale rifiuto a fornirli determinerà l'impossibilità da parte del Titolare del trattamento ad erogare il servizio richiesto con la presentazione dell'istanza e quindi la conseguente impossibilità ad avviare il relativo procedimento; i Suoi dati personali non saranno in alcun modo oggetto di trasferimento in un Paese terzo extra europeo, né di comunicazione a terzi fuori dai casi previsti dalla normativa in vigore, né di processi decisionali automatizzati compresa la profilazione;
3. i Suoi dati saranno trattati esclusivamente da soggetti incaricati adottando tutte quelle misure tecniche ed organizzative adeguate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi che Le sono riconosciuti per legge in qualità di Interessato;
4. i Suoi dati saranno conservati presso Settore Valutazione Impatto Ambientale per il tempo necessario alla conclusione del procedimento stesso; saranno poi conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa;
5. Lei ha il diritto di accedere ai dati personali che la riguardano, di chiederne la rettifica, la limitazione o la cancellazione, se incompleti, erronei o raccolti in violazione della legge, nonché di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi rivolgendo le richieste al Responsabile della protezione dei dati (urp_dpo@regione.toscana.it);
6. può inoltre proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali, come previsto dall'art. 77 del Regolamento stesso, o adire le opportune sedi giudiziarie ai sensi dell'art. 79 del Regolamento.